

COMUNICATO Protocollo n: 3586 del 8 novembre 2018	NUMERO: 60 ANNO SPORTIVO: 2018/2019
---	--

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	Tribunale Federale

ABSTRACT	
	Decisione n. 3/2018 del Tribunale Federale – Procedimento n. 5/FIH/2018

ALLEGATI	

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



della Federazione Nazionale Hockey

Procedimento n. 05/FIH/2018

DECISIONE n. 3/2018

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- Avv. Cristina Mori (Componente e relatore)

nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Italiana Hockey prot. n. 84 del 13 Settembre 2018 nei confronti del Sig. STEFANO TUMINO, nato a Ragusa il 24/12/1988, nella sua qualità di arbitro societario nonché tesserato con la qualifica di dirigente per la società HC RAGUSA;

ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art.44, c. 4, CdG Sportiva 2014; art. 129, c.4, RdG FIH 2017) prot. n. 84 del 13 Settembre 2018, regolarmente notificato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale dell'incolpato

“Sig. Stefano Tumino, nato a Ragusa il 24/12/1988, nella sua qualità di soggetto interessato della vicenda in questione, nella qualità di Arbitro Societario nonché tesserato con la qualifica di dirigente per la società HC RAGUSA

Per le seguenti condotte:

per aver rivolto durante la gara del girone G-Sicilia sotto girone B del campionato U12 maschile tra le squadre del HC RAGUSA e della Polisportiva Galatea, tenutasi a Ragusa il 13.05.2018 al sig. Francesco Richichi, allenatore del Galatea, frasi offensive, quali “Sei lo schifo dell’Hockey Siciliano” e “Visto che ti ritieni più bravo di me, continua tu ad arbitrare la partita” porgendogli il fischietto in senso provocatorio

con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015, degli artt. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 16, comma 1°, del Regolamento Comitato Italiano Arbitri, con contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 38, lett. c) del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 21 Settembre 2018, fissava l'udienza di discussione per il 29 Ottobre 2018 ore 14,30.

Alla suddetta udienza, alla presenza del Procuratore Federale Avv. Carlo D'Ameglio, verificata la regolarità del contraddittorio, si dichiarava la contumacia dell'incolpato.

Il Presidente dichiarava aperta la discussione.

Udita la relazione dell'Avv. Mori, il Presidente affidava la parola al Procuratore Federale, il quale illustrava l'atto di deferimento a giudizio.

Il Procuratore Federale, pur insistendo nelle motivazioni dell'atto di deferimento, evidenziava come l'incolpato non potesse essere considerato arbitro ufficiale in quanto dirigente societario che si presta a svolgere le funzioni di arbitro societario in mancanza di arbitri ufficiali; conseguentemente, riformulava il capo di imputazione espungendo dallo stesso la contestazione della circostanza aggravante.

Formulava, quindi le proprie richieste sanzionatorie, chiedendo la sospensione da qualsiasi attività federale dell'incolpato per giorni trenta.

Il Presidente dichiarava chiusa la discussione e il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per la decisione.

Il procedimento viene deciso come da dispositivo che è letto al termine dell'udienza.

Motivi della decisione

Nei fatti

Su segnalazione denuncia del sig. Sebastiano Scalisi, Presidente della Polisportiva Galatea asd, trasmesso in data 01.06.18, si sottoponeva all'attenzione della Procura Federale quanto

accaduto nel corso di una gara U12 maschile disputata il 13.05.18 tra le squadre dell'HC Ragusa e della Polisportiva Galatea asd.

In particolare l'esponente sig. Scalisi riferiva di un comportamento tenuto dal sig. Tumino, che nell'occasione arbitrava la gara U12, non conforme a quanto previsto dal Regolamento del CNA per avere questi rivolto all'allenatore della Polisportiva Galatea asd la seguente frase *"Sei lo schifo dell'hockey siciliano"* nonché rivolto allo staff della Polisportiva Galatea asd la frase *"Siete lo schifo dell'hockey siciliano"*, porgendo, altresì, il fischietto all'allenatore e dicendogli *"visto che ti ritieni più bravo di me continua tu ad arbitrare la partita"*.

Unitamente all'esposto venivano fatte pervenire alla Procura dichiarazioni scritte di alcuni genitori della Polisportiva Galatea a sostegno dello stesso.

Il Procuratore Federale decideva di aprire il fascicolo ed iscrivere la notizia nel registro generale dei procedimenti presso la Procura Generale dello Sport.

Nell'ambito delle indagini veniva disposta l'audizione del sig. Francesco Parisi (26.06.18), testimone oculare della vicenda nonché dello stesso incolpato sig. Tumino (03.07.18).

L'incolpato faceva di poi pervenire alla Procura Memoria Difensiva (prot. 83 del 06.19.18) con cui veniva chiesta l'archiviazione del procedimento per mancanza degli elementi di fatto e di diritto e per non avere l'incolpato asseritamente commesso alcuna violazione delle norme federali in vigore all'epoca dei fatti.

Dalla complessiva attività d'indagine il Procuratore Federale riteneva emergere la responsabilità a carico dell'incolpato come da capo di imputazione formulato.

*** ooo ***

Quanto dedotto dalla Procura Federale è comprovato dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri Pipitone, Urzi, Cavalieri, Brambilla, Giammanco, genitori di alcuni atleti tesserati per la Polisportiva Galatea asd, anche se i medesimi riconoscevano *<una reazione emotiva esagerata da parte del nostro allenatore che chiedeva delucidazioni>*, nonché dalle dichiarazioni rese al Procuratore Federale dal sig. Francesco Parisi, referente tecnico arbitrale.

In particolare il sig. Parisi confermava di aver udito proferire al sig. Tumino la frase *“Sei la vergogna dell’hockey siciliano”* indirizzata nei confronti dell’allenatore della Polisportiva Galatea asd; confermava di poi il gesto provocatorio – sempre commesso dal Tumino e rivolto nei confronti dello stesso allenatore - di porgergli il fischietto.

Ma è lo stesso incolpato che, sia in sede di dichiarazioni che in sede di memoria difensiva depositata nel corso delle indagini, sostanzialmente conferma l’impianto accusatorio, riconoscendo di aver avuto un diverbio con l’allenatore della Polisportiva Galatea asd e di aver pronunciato nei suoi confronti la frase *“Sei la vergogna dell’hockey siciliano”* nonché l’ulteriore frase *“Visto che ti ritieni più bravo di me, continua tu ad arbitrare la partita “*, sebbene dopo essere stato vittima di atteggiamenti intimidatori ed oggetto di frasi offensive e minacciose rivolte proprio dall’allenatore del Galatea; negava invece di aver pronunciato la frase *“Siete lo schifo dell’hockey siciliano”* rivolta allo staff del Galatea.

Quanto sostenuto dal Sig. Tumino innanzi alla Procura non può comunque essere ritenuto esimente di una sua responsabilità per le infrazione contestate.

Nel merito.

Il sig. Tumino, nella sua qualità di tesserato FIH è soggetto all’osservanza delle norme federali che impongono di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine nonché correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura sportiva, economica e sociale.

Il Tribunale ritiene corretto e provato l’impianto accusatorio con la conseguente corrispondenza con la fattispecie prevista dall’art. 1, commi 1 e 3 , e art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all’epoca dei fatti in relazione sia all’art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015, degli artt. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell’art. 16, comma 1°, del Regolamento Comitato Italiano Arbitri .

Quanto alla misura della sanzione da applicare, il Tribunale ritiene che il provvedimento sanzionatorio richiesto sia coerente con l’impianto accusatorio e conseguentemente corrispondente con la fattispecie prevista dalle norme citate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Stefano TUMINO, nato a Ragusa il 24.12.88, nella sua qualità di tesserato come Arbitro Societario nonché tesserato con


la qualifica di Dirigente per la società HC RAGUSA, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 Statuto Federale FIH 2015 nonché artt. 2 e 11 Codice di Comportamento Sportivo CONI e art. 16 comma 1 Regolamento Comitato Italiano Arbitri, alla sospensione di giorni trenta da qualsivoglia attività federale, come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2018.

Il Presidente
fto Avv. Jacopo Caproni

Il Relatore ed estensore
fto Avv. Cristina Mori

Per la pubblicazione
Roma, 8 novembre 2018



Il Segretario Generale
Francesca Vici